

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione

Modifica del 21 dicembre 2000

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore svizzero dell'isolazione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 19 gennaio 1999 e del 18 gennaio 2000¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Appendice 7

Art. 1 Salari effettivi

Art. 3 Salari minimi

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2001, un aumento del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 1 dell'appendice 7 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2001 e ha effetto sino al 30 giugno 2003.

21 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2528

¹ FF 1999 679, 2000 180

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.